

- condannare la convenuta al risarcimento, per il periodo compreso tra il 10 novembre 2011 e fino alla reintegrazione in un posto presso un'altra delegazione o istituzione dell'UE, dei danni morali e materiali subiti dalla ricorrente a seguito della decisione, adottata il 27 e 28 luglio 2011 dalla delegazione dell'UE in Moldavia, di non rinnovare il suo contratto di agente contrattuale della categoria ex «articolo 3 bis». L'importo di tale risarcimento dovrà corrispondere al suo stipendio mensile dal 10 novembre 2011 e fino alla sua reintegrazione;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 7 maggio 2012 — ZZ/Parlamento

(Causa F-52/12)

(2012/C 200/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. A. Salerno)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento, da un lato, della decisione recante fissazione della residenza principale della ricorrente in Lussemburgo e, dall'altro, della decisione contenente l'avviso di modifica dei diritti a pensione della ricorrente e recante la soppressione del coefficiente correttore per la Francia a partire dal 1° gennaio 2010.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia, in via principale:

- annullare la decisione recante fissazione della residenza principale del ricorrente in Lussemburgo e la decisione del 28 giugno 2001 contenente l'avviso di modifica dei diritti a pensione della ricorrente e recante la soppressione del coefficiente correttore per la Francia a partire dal 1° gennaio 2010;
- condannare il Parlamento al versamento degli importi percepiti a titolo di ripetizione d'indebitato;
- condannare il Parlamento a pagare gli arretrati di pensione risultanti, oltre ai corrispondenti interessi di mora calcolati a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti;

in subordine:

- annullare le decisioni impugnate nella misura in cui hanno effetto retroattivo al 1° gennaio 2010;
- condannare il Parlamento a pagare gli arretrati di pensione risultanti, oltre ai corrispondenti interessi di mora calcolati a decorrere dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti;

In ogni caso:

- condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto il 7 maggio 2012 — ZZ e a./CESE

(Causa F-53/12)

(2012/C 200/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: avv. M.-A. Lucas)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Parziale annullamento della decisione del Comitato economico e sociale europeo di promuovere i ricorrenti dal grado AST 5 al grado AST 6, nella parte recante fissazione del fattore di moltiplicazione.

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che il Tribunale della funzione pubblica voglia:

- annullare le decisioni del 20 luglio 2011 del Segretario generale aggiunto incaricato degli Affari generali, delle Risorse umane e degli Affari interni, nella parte in cui il fattore di moltiplicazione stabilito in tali decisioni, risultante dalla promozione dei ricorrenti al grado AST6/1 con effetto al 1° aprile 2011, è quello che era stato loro fissato il 1° aprile 2009 e non quello che è stato loro fissato il 24 marzo 2011 con effetto al 1° aprile 2011;
- in subordine, annullare tali decisioni nella parte in cui il fattore moltiplicatore risultante dalla promozione dei ricorrenti non tiene conto della loro anzianità di scatto acquisita tra il 1° aprile 2009 e il 1° aprile 2011;